



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE DELL'AGENZIA DI TUTELA DI SALUTE DELLA MONTAGNA

(AGGIORNAMENTO_01)

	Pag.
A. SCOPO	1
B. REGOLAMENTO	2
C. ALLEGATI	7

A. SCOPO

L'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna, in ragione dei suoi compiti istituzionali svolge funzioni lavorative che comportano, tra l'altro, la presenza nelle sue sedi di utenti e visitatori.

In applicazione delle norme relative al divieto di fumo negli edifici pubblici, ed in particolare della Legge 11 novembre 1975 n. 584, l'ATS ha posto in essere processi informativi specifici relativi ai danni provocati dal fumo, riconducibili ai principi generali di promozione alla salute. Altresì l'Agenzia aderisce al progetto "azienda libera da fumo" nell'abito della rete del WHP.

Le finalità del presente regolamento sono quelle di promuovere la tutela della salute dai danni derivanti dal fumo di tabacco e dalla involontaria esposizione allo stesso all'interno dei luoghi di lavoro di questa Agenzia.

Il Datore di Lavoro, in ottemperanza alle normative vigenti, deve principalmente:

- *tutelare la sicurezza aziendale e la salute dei lavoratori nonché degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie;*
- *fornire una adeguata informazione ai lavoratori, con specifico riferimento ai possibili danni che il fumo provoca alla salute e/o ai pericoli derivanti dal fumo stesso;*
- *predisporre processi organizzativi aziendali atti a conseguire l'assoluto divieto di fumo mediante la collocazione di apposita cartellonistica e la presenza di soggetti (Dirigenti Responsabili e/o Funzionari delegati) a cui spetta il compito di vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le eventuali infrazioni (art. 51 - Legge n. 3/2003).*

Nell'Ambito dell'Agenzia l'applicazione del divieto di fumo (nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 32 della Costituzione dall'art. 2087 del Codice Civile, e dalle vigenti normative sull'argomento) riveste un'importanza fondamentale per la tutela dei lavoratori anche in relazione al fatto che, con il D.M. 27 aprile 2004. il fumo passivo è stato inserito tra le cause di malattie di possibile origine lavorativa. Il fumo passivo deve essere considerato un rischio lavorativo a tutti gli effetti (nel Documento di valutazione dei rischi aziendale - D.lgs/81/08, e.s.m.i.- è stato previsto il "divieto di fumo" all'interno delle sedi dell'ATS della Montagna).

Nella recente giurisprudenza, compresa quella riconducibile a sentenze della Corte Costituzionale, sono stati ribaditi i concetti, riguardanti la tutela della salute dal fumo passivo:

- la salute è un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone piena ed esaustiva tutela;

- la tutela della salute riguarda la generalità degli individui in modo tale che le condizioni di vita, di ambiente e di lavoro non pongano a rischio questo suo bene essenziale;
- la tutela della salute implica, non solo situazioni attive di pretesa, ma comprende, oltre alle misure di prevenzione, anche il dovere di non ledere né porre a rischio, con il proprio comportamento, la salute altrui.

B. REGOLAMENTO

ART. 1 - SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha lo scopo di definire i principi di promozione della salute relativamente alla tutela dei fumatori e non fumatori contro i danni del fumo passivo ed i criteri organizzativi correlati alla promozione della salute ed alla applicazione delle norme sul divieto di fumo.

L'ATS della Montagna, in particolare, si pone i seguenti obiettivi:

- a) far osservare la normativa relativa al divieto di fumo negli edifici pubblici (Legge n. 584/1975) e quella inerente alla tutela della salute dei non fumatori dal fumo passivo (art. 51 Legge n. 3/2003 e, s.m.i.);
- b) procedere all'attuazione di processi informativi atti a diffondere le conoscenze correlate alla pericolosità del fumo di tabacco;
- c) predisporre procedure di controllo relative alla vigilanza, all'accertamento e alla contestazione delle infrazioni validate ed applicabili in tutti gli edifici aziendali, nonché su tutti gli automezzi in uso all'ATS;
- d) produrre idonea cartellonistica e modulistica riguardante l'applicazione del divieto di fumo, la vigilanza, l'accertamento e la contestazione;
- e) mantenere un livello di attenzione adeguato circa l'osservanza del divieto di fumo, applicando le procedure di vigilanza, di accertamento e di contestazione previste dalle norme vigenti e descritte in dettaglio nel presente regolamento.

ART. 2 - OGGETTO E FONTI NORMATIVE

L'ATS della Montagna adotta il presente regolamento in materia di promozione della salute contro i danni derivanti dal fumo in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa:

- a) Art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana: "Tutela della salute";
- b) Art. 2087 del Codice Civile: "Tutela delle condizioni di lavoro";
- c) Legge 11 novembre 1975 n. 584 e s.m.i. "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- d) Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995: "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";
- e) Sentenza n. 399 del 11 dicembre 1996 della Corte Costituzionale;
- f) Art. 51 Legge 16 gennaio 2003 n. 3: "Tutela dalla salute dei non fumatori";
- g) D.P.C.M. 23 dicembre 2003: "Attuazione dell'art. 51, comma 2, della Legge n. 3/2003 come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003 n. 306, in materia di "tutela della salute dei non fumatori";
- h) Decreto Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali 27 aprile 2004 "Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i.;
- i) Accordo Stato/Regioni del 16 dicembre 2004: "Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- j) Circolare del Ministero della Salute n. 101603 del 17 dicembre 2004: "Indicazioni interpretative ed attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della Legge n. 3/2003 sulla tutela della salute dei non fumatori";
- k) Legge n. 311 del 30.12.04 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2005 art. 1 c. 189)";
- l) Circolare 3/SAN 2005 del 25/01/2005 della Regione Lombardia: "indicazioni operative per l'applicazione del divieto di fumo";
- m) Visto le misure contenute nel Piano Sanitario Nazionale 2014-2018 di miglioramento - consolidamento della tutela dei non fumatori dal fumo passivo;

- n) Il D.lgs 12 gennaio 2016 n 6 che integra estende le fattispecie dei luoghi ove è vietato fumare, già previsti dall'art. 51 c. 1-bis della Legge 3/2003;
- o) La Circolare 4 febbraio 2016 del Ministero della Salute: "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante "Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE"
- p) Viste le azioni di miglioramento proposte ed attuate nel "Piano Integrato Locale di Promozione della Salute" dell'ATS della Montagna; quale strumento di programmazione Aziendale per l'attuazione di azioni positive, scelte sulla base dei bisogni di salute del territorio.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento trova applicazione nella totalità degli immobili, siano essi di proprietà dell'Azienda o comunque dalla stessa utilizzati a qualsiasi titolo, ove vengono rese prestazioni o svolte attività di carattere sanitario, amministrativo e/o tecnico;
2. Il regolamento è altresì applicabile su tutti gli automezzi in uso al personale all'ATS nonché sugli autoveicoli privati nel caso questi siano autorizzati all'utilizzo per motivi di servizio e comportino il trasporto di altri dipendenti e/o utenti.
3. Il presente regolamento si applica sia nei confronti del personale dipendente e convenzionato, sia per tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo i locali dell'ATS o utilizzano i mezzi aziendali: tirocinanti, stagisti, liberi professionisti, personale afferente a servizi appaltati, utenti, visitatori etc.

ART. 4 - REVISIONE ED AGGIORNAMENTI

Il presente regolamento sarà soggetto a revisioni ed aggiornamenti nei seguenti casi:

- o necessità di migliorare, dopo la prima fase attuativa, alcuni aspetti organizzativi e procedurali pratici correlati all'osservanza della vigilanza sull'applicazione del divieto di fumo, all'accertamento e alla contestazione dell'illecito;
- o modifiche sostanziali della normativa nazionale e/o regionale nel caso in cui i principi trattati non risultino già considerati nel presente regolamento;
- o rilievi da parte degli organi di vigilanza competenti a svolgere le attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione delle infrazioni sul divieto di fumo, qualora siano di tipo prescrittivo e/o siano ritenuti utili dall'ATS della Montagna per migliorare i contenuti del presente regolamento.

ART. 5 - APPLICABILITÀ DEL DIVIETO DI FUMARE

- a) E' vietato fumare all'interno di tutti gli edifici dell'ATS della Montagna nei quali viene svolta attività sanitaria, amministrativa e/o tecnica nonché in tutte le restanti strutture aziendali rientranti nell'ambito applicativo della tipologia di "locale chiuso" e "locale aperto al pubblico".
- b) Per "locale aperto al pubblico" deve intendersi quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti.
- c) Con la terminologia estensiva di divieto di fumare all'interno di tutti gli edifici, richiamata al punto a) del presente articolo, si precisa che devono intendersi compresi non solo i luoghi di lavoro propriamente detti, ma anche i servizi e le pertinenze accessorie quali ad esempio: atrii ed ingressi, sale di attesa, portinerie, scale principali e secondarie, ascensori, archivi, depositi, magazzini, servizi igienici, biblioteche ed ogni altro locale compresi quelli di accesso, transito o permanenza, anche di breve durata presenti all'interno degli edifici utilizzati dall'ATS della Montagna;
- d) L'applicazione del divieto va garantita anche per gli autoveicoli di in uso al personale dell'ATS (dipendenti e/o incaricati di servizio) deputati al trasporto di cose e/o di persone;
- e) Il divieto è esteso, inoltre, sulle autovetture private, autorizzate per servizio, qualora siano presenti altri dipendenti e/o utenti trasportati;
- f) Il divieto è inoltre applicabile ai locali tecnologici presidiati e non presenti all'interno delle aree dove sono ubicati gli edifici utilizzati dal personale dell'ATS e/o accessibili ad utenti/visitatori nonché al personale tecnico di ditte esterne specializzate. Tra i locali tecnologici si citano, a titolo di esempio: cabine elettriche di trasformazione, le centrali termiche, ecc ...

ART. 6 - LUOGHI RISERVATI AI FUMATORI

- a) Non sono previsti locali riservati ai fumatori all'interno delle sedi dell'ATS della Montagna, tuttavia è consentito fumare all'aperto (adottando opportuni accorgimenti per evitare il reflusso del fumo all'interno dei locali) nelle aree esterne agli edifici nelle quali sono/verranno posizionati appositi contenitori;
- b) Le aree esterne di cui al punto a) non debbono coincidere con: "pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, dei presidi ospedalieri e degli IRCCS pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS" (rif. art. 24 c. 5 del D.lgs 6/2016) ove permane il divieto di fumo;
- c) E' vietato gettare a terra qualsiasi oggetto (cenere, mozziconi, ecc.) in quanto tale comportamento oltre che ad essere incivile è sanzionabile (art 40 della legge 221/2015).

ART. 7 - CARTELLONISTICA ED ATTREZZATURE

- a) All'esterno degli accessi principali delle strutture aziendali dove opera personale dipendente dovranno essere posizionati i cartelli di invito per gli utenti e/o i dipendenti a spegnere le sigarette negli appositi contenitori (fac-simile - *All. 3*);
- b) la cartellonistica richiamata al precedente punto a) del presente articolo dovrà essere acquistata e/o predisposta/sostituita a cura del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali;
- c) Il Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali dovrà altresì acquisire e/o far posizionare all'esterno di tutti gli accessi richiamati al comma a) idonei contenitori al fine di riporre le sigarette prima di accedere all'interno delle strutture aziendali;
- d) Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali dovrà provvedere ad impartire le opportune disposizioni affinché le ditte affidatarie dei servizi di pulizia delle varie strutture aziendali provvedano quotidianamente alla pulizia dei contenitori richiamati al precedente punto c);
- e) negli ingressi "aree comuni" di tutti gli edifici, nei corridoi ad ogni piano, nelle sale d'attesa, negli archivi/magazzini in genere, nel Laboratorio di Igiene e Prevenzione Sanitaria devono essere esposti i cartelli di divieto conformi al modello - *All. 4*;
- f) i Dirigenti ed i Funzionari responsabili relativamente all'applicazione della vigente normativa sul divieto di fumo dovranno provvedere a far predisporre sui cartelli di cui al precedente punto sia i loro nominativi sia quello/i del/i dipendente/i incaricato/i ai compiti di vigilanza sull'osservanza del divieto, di accertamento e contestazione delle infrazioni;
- g) su tutti gli automezzi aziendali (autovetture, ecc.) devono essere apposti, in zona ben visibile, i cartelli conformi all'*All. 5*;
- h) i cartelli di cui al punto precedente devono essere indelebili e fissati in modo adeguato;

ART. 8 - SOGGETTI RESPONSABILI DEL CONTROLLO, INDIVIDUAZIONE FUNZIONARI INCARICATI

La normativa vigente in materia (*Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia, e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. - Rep. n 2153 del 16 Dicembre 2004*) ha stabilito che nei locali della Pubblica Amministrazione ed in quelli ad essi equiparati, come ad esempio quelli utilizzati dagli utenti ed amministrati del Servizio Sanitario Nazionale, ove non siano stati individuati con atto formale altri soggetti, spetta ai Dirigenti preposti alle Strutture amministrative e di Servizio, vigilare sul divieto di fumo, accertare e contestare le infrazioni (*punto 2.3. del sopra citato Accordo*);

L'ATS della Montagna provvederà ad individuare, quale "Dirigente Responsabile" alle strutture aziendali, in ordine all'applicazione della vigente normativa sul divieto di fumo, il "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP" cui spettano i compiti di seguito specificati:

1. far osservare il divieto di fumo esercitando l'attività di vigilanza di accertamento e di contestazione delle infrazioni e curando la relativa verbalizzazione secondo l'allegato modello [*Verbale illecito fumo - v. All.2*] parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
2. individuare con atto formale, come riportato nell'allegato modello [*individuazione dei Funzionari incaricati - v. All.1*] quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, uno o più Funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto; Funzionari che procederanno alla contestazione e alla verbalizzazione di eventuali infrazioni, rapportandosi e ove necessario comunicando gli atti alle S.C. competenti (Direzione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS, - *depositario del registro delle sanzioni e/o preposto alla notifica delle stesse*; Servizio Affari Generali e Legali dell'ATS della Montagna - *competente a ricevere il rapporto nel*

procedimento della L.689/81, nel caso di mancato pagamento della sanzione - Servizio Economico Finanziario - per la verifica del pagamento delle sanzioni);

3. qualora il Dirigente Responsabile non provveda all'individuazione di cui alla precedente lettera, spetta allo stesso esercitare le attività di cui sopra;
4. esporre i cartelli secondo le modalità di cui al precedente art.7;

Il controllo e la vigilanza devono essere garantiti per l'intero periodo di apertura degli Uffici e/o delle strutture dell'ATS;

Sarà cura del Servizio Gestione Risorse Umane provvedere alla consegna di una copia del presente regolamento ogni qualvolta venga nominato un nuovo Dirigente Responsabile;

Art. 9 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- a) Il Dirigente Responsabile (di cui all'art 8 del presente regolamento) individua i Funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo (con medesimi compiti, descritti nell'art. 8 punto 2 del presente Regolamento);
- b) per la nomina dei Funzionari incaricati, (in prima applicazione del presente aggiornamento al regolamento) verranno confermati i dipendenti che già svolgevano tale incarico nonché altri dipendenti con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (in quanto sono da ritenere già formati per quanto riguarda all'applicazione del sistema sanzionatorio previsto della Legge 689/81);
- c) verrà aggiornato, in ogni sede, il cartello riportante di divieto di fumo *All.4*;
- d) a seguito della nomina il Dirigente Responsabile, assume le responsabilità ed attua quanto previsto nell'art. 8 del presente regolamento;
- e) la pubblicità del regolamento (art. 13) verrà garantita dal Dirigente Responsabile mediante la con la pubblicazione dello stesso sul sito Intranet aziendale => area documentale/direzione generale/Servizio di Prevenzione e Protezione

ART. 10 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI DISCIPLINARI

- a) Ai sensi della vigente normativa (*Legge n. 3/2003 e s.m.i. - "Disposizioni ordinarie in materia di Pubblica Amministrazione"; Art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori"*) i trasgressori del divieto di cui all'art. 5 del presente regolamento sono soggetti al pagamento di una somma da **€ 27,50 a € 275,00**; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età (*art. 7 c.1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, modificata dal c. 20 dell'art. 52 della Legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'art. 1, c.189, legge finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311*). E' prevista anche una sanzione, da **€ 220,00 a € 2.200,00**, qualora le disposizioni sul divieto di fumo non siano fatte osservare da coloro a cui spetta l'attuazione del controllo¹, ossia (*anche, con riferimento all'art. 11 lett. c) del presente regolamento*) dai Dirigenti Responsabili e/o i Funzionari incaricati dell'ATS della Montagna (*artt. 2 e 7 c.2 della Legge 11 novembre 1975, n.584 modificata dal c.20 dell'art. 52 della Legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'art.1, c.189, legge finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311*);
- b) Fermo restando le sanzioni pecuniarie previste dalla Legge n. 584 del 1975 e, s.m.i., l'inosservanza dei divieti e degli obblighi sul divieto del fumo da parte dei dipendenti, può configurare anche responsabilità disciplinare;
- c) Viene istituito un registro unico delle sanzioni che contiene:
 - numero progressivo di verbale;
 - data e luogo di accertamento;
 - nominativo del soggetto accertatore;
 - nominativo del contravventore
 - estremi dell'avvenuto pagamento
 - data rapporto;

¹ **Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.** Rep. n 2153 del 16 Dicembre 2004.

..." 6. Le misure sanzionatorie applicabili alla mancata ottemperanza dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e alle infrazioni al divieto di fumare - per tutte le tipologie di locali ed ambienti, ivi compresi tutti i mezzi di trasporto pubblici - sono quelle previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448." ...

Tale registro viene istituito e mantenuto attivo presso la Direzione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS (ex Dipartimento di Prevenzione Medico) dell'ATS della Montagna.

ART. 11 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO

- a) La violazione del divieto di fumo è accertata e contestata dai soggetti di cui all'art. 8 mediante la compilazione degli appositi verbali, da redigersi di norma in triplice originale (*una per il trasgressore, una Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, una per il Servizio Affari Generali e Legali*) utilizzando i modelli allegati [*Verbali accertamento/contestazione illeciti – v. All. 2 – 2A –2B*] quali parti integranti e sostanziali del presente regolamento, reperibili nell'area documentale/direzione generale/SPP;
- b) il personale di vigilanza all'uopo preposto procede all'accertamento ed alla conseguente verbalizzazione di eventuali violazioni anche in aree aziendali diverse da quelle espressamente indicate nell'atto di incarico, oppure anche dietro specifica richiesta effettuata da altri dipendenti dell'Azienda e/o da utenti e visitatori. In particolare, qualora il funzionario incaricato (personale di vigilanza all'uopo preposto) dovesse trovarsi in aree Aziendali diverse da quelle abituali dove normalmente svolge la sua attività lavorativa dovrà provvedere comunque a:
 - richiamare verbalmente il/i trasgressore/i all'osservanza del divieto di fumare;
 - far intervenire il funzionario incaricato o il Dirigente Responsabile della Struttura in questione;
 - accertare e contestare l'infrazione, redigendo gli appositi verbali, in caso di assenza dei soggetti di cui al precedente punto.
- c) resta ferma la competenza di Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria e di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi; in particolare, gli addetti alla vigilanza (UPG, Medici e Tecnici della Prevenzione) del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS (ex Dipartimento di Prevenzione Medico) sono competenti ad esercitare l'azione di verifica della corretta applicazione della Legge 3/2003 (circolare 3/San 2005 del 25/01/2005) nonché di vigilanza anche all'interno delle strutture dell'Agenzia;
- d) l'accertamento dell'illecito viene comunicato immediatamente al trasgressore, il quale deve sottoscrivere per ricevuta la notifica del verbale di accertamento - *verbale All.2* . Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia né viene dato atto in calce al verbale stesso;
- e) se non è stato possibile procedere alla contestazione immediata dell'illecito amministrativo conseguente all'accertamento - *verbale: All.2A* - con la notifica "brevi manu" del relativo verbale, la Direzione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS (o suo delegato) provvederà alla notifica, a mezzo posta, del verbale di contestazione agli interessati nel termine di 90 giorni dall'accertamento se residenti nel territorio della Repubblica, entro 360 giorni se residenti all'estero - *verbale: All.2B*;
- f) sarà compito del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS curare la tempestiva trasmissione con cadenza mensile dei verbali al Servizio Affari Generali e Legali;
- g) è ammesso il pagamento della sanzione prevista in misura ridotta, pari al doppio del minimo o al terzo del massimo se più favorevole, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato dal trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione;
- h) gli accertatori non possono ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

ART. 12 - PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689 del 1981 e s.m.i. entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore Generale dell'ATS della Montagna scritti difensivi, documenti e richieste di audizione; gli scritti difensivi e le eventuali richieste di audizione sono assegnate per competenza al Servizio Affari Generali e Legali;

Il Servizio Affari Generali e Legali dell'ATS della Montagna, sentiti gli interessati che abbiano fatto richiesta alla presenza dell'agente accertatore o del Dirigente del Servizio/Dipartimento cui l'agente accertatore afferisce ed esaminati gli eventuali documenti/scritti inviati, se ritiene fondato l'accertamento redige Ordinanza motivata di ingiunzione di pagamento dell'importo determinato a titolo di sanzione. La predetta Ordinanza così come l'eventuale Ordinanza di archiviazione sono emesse dal Direttore Generale.

Il pagamento della sanzione deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente dell'ATS nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. E' ammessa la rateizzazione della sanzione ai sensi dell'art. 26 L. n. 689/1981 ss.mm.ii.

In base alla normativa vigente (art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e Art. 22 comma 1 L. n. 689/1981), l'interessato può presentare opposizione contro l'ordinanza all'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 13 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

f) Il presente regolamento, adottato con atto deliberativo, verrà ulteriormente pubblicizzato attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito Intranet aziendale (*sarà sempre* reperibile sul sito Intranet aziendale => area documentale/direzione generale/Servizio di Prevenzione e Protezione)

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia di sanzioni amministrative e notifica degli atti.

C. ALLEGATI

- ☐ **All.1)** Modello tipo di individuazione dei funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo - in uso al Dirigente Responsabile - RSPP – rif. art 8 pt. 2. del presente regolamento (Modulo reperibile sul sito Intranet aziendale => area documentale/direzione generale/SPP) [*individuazione incaricati, di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo*]
- ☐ **All.2)** Modello tipo di verbale di accertamento di violazione per inosservanza del divieto di fumare (reperibile sul sito Intranet aziendale => area documentale/direzione generale/SPP) [*Verbale di accertamento del divieto di fumo*]
- ☐ **All.2A)** Modello tipo di verbale di accertamento e contestazione di violazione per inosservanza del divieto di fumare (reperibile sul sito Intranet aziendale => area documentale/direzione generale/SPP) [*Verbale di accertamento e contestazione del divieto fumo*]
- ☐ **All.2B)** Modello tipo di verbale di contestazione di violazione per inosservanza del divieto di fumare (reperibile sul sito Intranet aziendale => area documentale/direzione generale/SPP) [*Verbale di contestazione del divieto fumo*]
- ☐ **All.3)** Modello tipo di cartellonistica da apporre all'esterno delle Strutture dell'ATS
- ☐ **All.4)** Fac-simile cartello divieto di fumo (reperibile sul sito Intranet aziendale => area documentale/direzione generale/SPP)
- ☐ **All.5)** Cartello divieto di fumo da collocare all'interno degli automezzi aziendali



DIREZIONE GENERALE

U.O. Servizio di Prevenzione e Protezione

Ai Dipendenti incaricati

LORO SEDI

(trasmesso a mezzo e-mail ai funzionari

incaricati)

OGGETTO: Atto di individuazione dei funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo nei locali dell'ATS della Montagna (Legge n. 584/1975 - art. 51 Legge n. 3/2003 e s.m.i.).

Con la presente si trasmette la deliberazione n. ___ del _____2019 con la quale è stato adottato l'aggiornamento del "Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo nelle strutture dell'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna" nonché ove sono stati individuati i nominativi dei dipendenti che assumono/conservano l'incarico di "Funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo", di seguito generalizzati (Rif. art. 8 pt. 2. del citato Regolamento):

Pertanto, In relazione alle vigenti normative per la tutela dei soggetti non fumatori ed in ogni caso per la tutela dal fumo passivo, vengono affidati ai suddetti dipendenti i seguenti compiti (rif. Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute):

- VIGILARE sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumo nell'ambito dell'area dove svolge la propria attività lavorativa;
- RICHIAMARE trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- ACCERTARE e CONTESTARE, l'infrazione compilando (in ogni parte) i relativi verbali.

Per svolgere dette funzioni, (meglio descritte nel citato regolamento) si informa che i modelli di verbale di accertamento / contestazione delle infrazione saranno resi reperibili sul sito Intranet aziendale, nella sezione => area documentale/direzione generale/Servizio di Prevenzione e Protezione.

Nel caso di accertamento di più soggetti che commettono contemporaneamente la stessa infrazione, inerente alla non ottemperanza del divieto di fumo, deve essere compilato un verbale di accertamento e contestazione per ogni trasgressore.

Qualora il funzionario incaricato dovesse trovarsi in aree Aziendali diverse da quelle abituali dove normalmente svolge la sua attività lavorativa dovrà provvedere comunque a:

1. RICHIAMARE verbalmente il/i trasgressore/i all'osservanza del divieto di fumare;
2. FAR INTERVENIRE il funzionario incaricato o il Dirigente Responsabile della Struttura in questione;
3. ACCERTARE e CONTESTARE l'infrazione, redigendo gli appositi verbali, in caso di assenza dei soggetti di cui al precedente punto 2. .

Si ricorda che la normativa vigente (artt. 2 ed 7 c.2 della legge n.584/75, modificata dal c. 20 dell'art. 52 della Legge n. 448/2001 e dall'art. 1, c.189, legge n. 311/2004) prevede che, nei confronti del Dirigente Responsabile e/o del funzionario individuato/incaricato all'osservanza del divieto di fumo, una sanzione amministrativa compresa tra € 220,00 e € 2.200,00 qualora non faccia rispettare il divieto. Per ulteriori chiarimenti si prega far riferimento al suddetto regolamento o di contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

**PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO
PER VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE**

(Legge 11 novembre 1975, n. 584, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, D.P.C.M. 14 dicembre 1995, Legge 16 gennaio 2003, n. 3, Legge 21 ottobre 2003, n. 306, D.P.C.M. 23 dicembre 2003)

il giorno _____ alle ore _____ nel locale/luogo _____
dell'ATS della Montagna _____ in _____
_____ Comune di _____

il sottoscritto _____, in qualità di funzionario incaricato
di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo (Prot. ATS Montagna n. _____
del _____)

ACCERTA

che il Sig. _____ nato
a _____ il _____
residente a _____ (_____) indirizzo _____

identificato con (inserire estremi del documento di riconoscimento),

veniva sorpreso a fumare in violazione della legge n. 3/2003, art. 51.

In particolare veniva accertato che:

Il Verbalizzante /Incaricato

Il Trasgressore

Note procedurali.

- Copia del presente verbale deve essere rilasciata al trasgressore debitamente sottoscritta;
- In caso di rifiuto a ricevere copia del presente verbale, la notifica avverrà a mezzo di raccomandata postale R.R.
- in seguito al presente atto di accertamento, verrà emesso il processo verbale di contestazione della violazione amministrativa per l'inosservanza del divieto di fumare; la notifica del verbale del avverrà, a seconda dei casi, "brevi manu" o mezzo di raccomandata postale R.R. - All.2B) del "Regolamento per l'applicazione del Divieto di Fumo nelle strutture dell'Agenzia di Tutela di Salute della Montagna" [Verbale di contestazione del divieto fumo]

Modulo da utilizzare qualora non sia possibile redigere il modello di "verbale di accertamento e contestazione di violazione per inosservanza del divieto di fumare" (reperibile sul sito Intranet aziendale **All.2A**) del Regolamento => area documentale/direzione generale/SPP) [Verbale di accertamento e contestazione del divieto fumo];

Si da atto che non si è proceduto all'immediata contestazione dell'illecito amministrativo per i seguenti motivi:
(cancellare le ipotesi che non riscontrate)

- indisponibilità indicare al momento il numero, da reperire dal registro verbali;
- necessità di protocollare la trasmissione del verbale, da parte dell'ATS della Montagna;
- individuare se ricorrevano gli estremi dell'illecito amministrativo ed eventualmente l'articolo della normativa violato

* se urgente e non è disponibile, il presente modulo (con analogo contenuto, il verbale di accertamento) può essere redatto (a mano o dattiloscritto) direttamente dal verbalizzante su di un qualsiasi foglio di carta immediatamente disponibile.



N° _____ Registro verbali .

**VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE
PER INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMARE****(Legge 11 novembre 1975, n. 584, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, D.P.C.M. 14 dicembre 1995, Legge 16 gennaio 2003, n. 3, Legge 21 ottobre 2003, n. 306, D.P.C.M. 23 dicembre 2003)**

Il giorno _____, alle ore _____,
 presso i locali del _____, in
 Comune di _____ via _____, il
 sottoscritto, _____ in qualità di funzionario incaricato di
 vigilare sull'osservanza del divieto di fumo (Prot. ATS Montagna n. _____
 del _____)
 ha accertato che il/la sig./sig.ra _____ nato/a a
 _____, il _____ e residente a
 _____, via _____ ha violato le
 norme che disciplinano il divieto di fumare, ed in particolare:

MOTIVAZIONE: *(individuare la fattispecie accertata: 1, 2, 3 o 4, cancellando/barrando le altre)*

1	quale dipendente/utente dell'Ente in intestazione fumava nei suddetti locali ove sono apposti ben visibili i cartelli esplicanti tale divieto (in quanto, è vietato fumare in luogo chiuso o in locale aperto al pubblico soggetto a divieto debitamente segnalato)	Da € 27,50 a € 275,00 (art. 7 c.1 della Legge n. 584/75, modificata dal c. 20 dell'art. 52 della Legge n. 448/2001 e dall'art. 1, c.189, legge n. 311/2004)
2	quale dipendente/utente dell'Ente in intestazione fumava nei suddetti locali ove sono apposti ben visibili i cartelli esplicanti tale divieto (in quanto, è vietato fumare in luogo chiuso o aperto al pubblico soggetto a divieto debitamente segnalato, in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o di bambini fino a 12 anni)	Da € 55,00 a € 550,00 (art. 7 c.1 della Legge n. 584/75, modificata dal c. 20 dell'art. 52 della Legge n. 448/2001 e dall'art. 1, c.189, legge n. 311/2004)
3	quale conducente/passeggero di autoveicolo, in sosta/ movimento, fumava in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza	

Note del verbalizzante

Il trasgressore, al quale il fatto è stato contestato, spontaneamente ha chiesto sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

Ritenuto che il fatto costituisca infrazione alle norme sopra citate per cui è prevista una sanzione amministrativa da € _____ a € _____, viene redatto il presente verbale.

L'interessato può far cessare il corso dell'azione versando direttamente a mezzo bollettino di conto corrente postale (n. 10729234) intestato all'ATS della Montagna - Sanzioni Amministrative Servizio Tesoreria, la somma di € _____, pari al doppio del minimo/terzo del massimo (sanzione più favorevole), specificando la causale del versamento, "Violazione del divieto di fumo".

In alternativa il pagamento di pari importo potrà essere effettuato tramite bonifico bancario - Banca Popolare di Sondrio - IBAN IT57H0569611000000002040X03 .

Il pagamento dovrà avvenire entro sessanta (60) giorni dalla data del presente verbale; non ottemperando si procederà ai sensi dell'art. 18, Legge 689/81.

Qualora la violazione venga definita con le modalità di cui sopra, pregasi darne comunicazione all'ATS della Montagna, inviando copia della ricevuta del versamento effettuato al verbalizzate e/o al Servizio Affari Generali e Legali dell'ATS della Montagna per evitare che, decorso infruttuosamente il termine previsto, si dia corso alla procedura ingiuntiva.

Il trasgressore ha facoltà di essere sentito e/o di presentare scritti difensivi e documenti al Direttore Generale dell'ATS della Montagna, via Nazario Sauro 38 - Sondrio, entro trenta (30) giorni dalla data del presente verbale.

Il trasgressore

Il verbalizzante

RELATA DI NOTIFICA a MANO

L'anno _____ addì _____ del mese di _____

il sottoscritto _____

in qualità di _____ ha notificato e consegnato il presente

atto a mani di _____

IL RICEVENTE

IL NOTIFICATORE



N° _____ Registro verbali .

**VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE
PER INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMARE**

(Legge 11 novembre 1975, n. 584, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, D.P.C.M. 14 dicembre 1995, Legge 16 gennaio 2003, n. 3, Legge 21 ottobre 2003, n. 306, D.P.C.M. 23 dicembre 2003)

Con riferimento al processo verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione del divieto di fumare (allegato al presente atto, in copia) redatto il giorno _____, alle ore _____, presso i locali del ATS della Montagna _____, in Comune di _____ via _____, dal funzionario incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, Sig/a Dott./ssa _____ dal quale risulta che il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____, il _____ e residente a _____, via _____ ha violato le norme che disciplinano il divieto di fumare, ed in particolare lo stesso,

MOTIVAZIONE: *(individuare la fattispecie accertata: 1, 2, 3 o 4, cancellando/barrando le altre)*

1	quale dipendente/utente dell'Ente in intestazione fumava nei suddetti locali ove sono apposti ben visibili i cartelli esplicanti tale divieto (in quanto, è vietato fumare in luogo chiuso o in locale aperto al pubblico soggetto a divieto debitamente segnalato)	Da € 27,50 a € 275,00 <i>(art. 7 c.1 della Legge n. 584/75, modificata dal c. 20 dell'art. 52 della Legge n. 448/2001 e dall'art. 1, c.189, legge n. 311/2004)</i>
2	quale dipendente/utente dell'Ente in intestazione fumava nei suddetti locali ove sono apposti ben visibili i cartelli esplicanti tale divieto (in quanto, è vietato fumare in luogo chiuso o aperto al pubblico soggetto a divieto debitamente segnalato, in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o di bambini fino a 12 anni)	Da € 55,00 a € 550,00 <i>(art. 7 c.1 della Legge n. 584/75, modificata dal c. 20 dell'art. 52 della Legge n. 448/2001 e dall'art. 1, c.189, legge n. 311/2004)</i>
3	quale conducente/passeggero di autoveicolo, in sosta/ movimento, fumava in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza	

Ritenuto che il fatto costituisca infrazione alle norme sopra citate per cui è prevista una sanzione amministrativa da € _____ a € _____, viene redatto il presente verbale.

L'interessato può far cessare il corso dell'azione versando direttamente a mezzo bollettino di conto corrente postale (n. 10729234) intestato all'ATS della Montagna – Sanzioni Amministrative Servizio Tesoreria, la somma di € _____, pari al doppio del

minimo/terzo del massimo (sanzione più favorevole), specificando la causale del versamento, "Violazione del divieto di fumo".

In alternativa il pagamento di pari importo potrà essere effettuato tramite bonifico bancario – Banca Popolare di Sondrio - IBAN IT57H0569611000000002040X03.

Il pagamento dovrà avvenire entro sessanta (60) giorni dalla data del presente verbale; non ottemperando si procederà ai sensi dell'art. 18, Legge 689/81.

Qualora la violazione venga definita con le modalità di cui sopra, pregasi darne comunicazione all'ATS della Montagna, inviando copia della ricevuta del versamento effettuato al verbalizzate e/o al Servizio Affari Generali e Legali dell'ATS della Montagna per evitare che, decorso infruttuosamente il termine previsto, si dia corso alla procedura ingiuntiva.

Il trasgressore ha facoltà di essere sentito e/o di presentare scritti difensivi e documenti al Direttore Generale dell'ATS della Montagna, via Nazario Sauro 38 – Sondrio, entro trenta (30) giorni dalla data del presente verbale.

Si da atto che al moneto dell'accertamento non si è proceduto alla immediata contestazione in quanto sussisteva (*cancellare le ipotesi che non riscontrate*) :

- l'indisponibilità di indicare il numero del verbale, da reperire dal registro verbali;
- la necessità di protocollare il verbale, o la nota di accompagnamento, da parte dell'ATS della Montagna;
- la condizione di individuare se ricorrevano gli estremi dell'illecito amministrativo ed eventualmente l'articolo della normativa violata

Il verbalizzante

Allegato: Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione del divieto di fumare

RELATA DI NOTIFICA a MANO

L'anno _____ addì _____ del mese di _____

il sottoscritto _____

in qualità di _____ ha notificato e consegnato il presente

atto a mani di _____

IL RICEVENTE

IL NOTIFICATORE



Esempi di cartello:



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Montagna

VIETATO FUMARE



Ai sensi della Legge n. 3/2003 art. 51 e s.m.i.:

"Tutela della salute dei non fumatori"

i trasgressori alle predette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa di una somma:

da € 27,50 a € 275,00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

(sanzione prevista dall'art. 7 c. 1, della legge 11 novembre 1975, n. 584 e, s.m.i.)

DIRIGENTE RESPONSABILE: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

RESPONSABILE/INCARICATO DELLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO:

AUTORITÀ COMPETENTI ALL'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE: L'accertamento dell'infrazione spetta al Responsabile della vigilanza, Agenzia per la Tutela della Salute, Polizie locali, Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Cartello adesivo generico (vietato fumare)

Esempio di cartello:



con l'eventuale scritta ove compaia l'espresso divieto di fumo al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza (art. 24 c. 2, D.lgs 6/2016).

L'accertamento della violazione del divieto, atteso che tale infrazione può essere commessa anche in un autoveicolo in movimento, può essere effettuato dal personale dei corpi di polizia amministrativa locale e dagli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; alla violazione del divieto sono applicabili le misure sanzionatorie previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificate dalla legge finanziaria del 2005 (**sanzione amministrativa da € 55,00 a € 550,00**)